COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 06.06.1995
COM(95) 264 def.

94/0242 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

RELATIVA AI BONIFICI UE

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI BONIFICI UE

Relazione

1. LA PROPOSTA INIZIALE

Il 18 novembre 1994 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bonifici transfrontalieri[1] e l'ha trasmessa al Consiglio con lettera in data 18 novembre 1994. Il Consiglio ne ha successivamente trasmesso il testo al Parlamento europeo, all'Istituto monetario europeo ad al Comitato economico e sociale e, nel gennaio del 1995, ne ha iniziato l'esame.

2. PARERI DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO E DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

L'Istituto monetario europeo (IME) ha adottato in data 20 marzo 1995 il suo parere sulla proposta della Commissione. In particolare, ha invitato l'esclusione dei bonifici di ammontare elevato, nonchè di quelli denominati in monete di paesi terzi dal campo di applicazione della proposta di direttiva. L'IME ha altresì suggerito modifiche di natura tecnica relative al regime delle responsibilità negli articoli 5 a 7.

Il Comitato economico e sociale ha adottato in data 1 giugno 1995 il suo parere. La proposta modificata tiene conto in larga misura delle osservazioni formulate dal Comitato.

3. PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La risoluzione legislativa contente il parere sulla proposta di direttiva presentata dalla Commissione è stata adottata dal Parlamento Europeo nella seduta del 19 maggio 1995[2].

Il parere del Parlamento europeo, largamente favorevole, conteneva 21 emendamenti. La Commissione ne ha accolto 16 (i nn. 1, 2, 4, 6, 7, 9-16, 19, 21-22) nel testo proposto dal Parlamento stesso, mentre altri 3 (i nn. 5, 18 e 28) sono stati accolti in parte.

Solo 2 emendamenti (i nn; 3 e 8) sono stati respinti dalla Commissione nella loro integralità. Il primo porta sulla limitazione del campo di applicazione della direttiva ai bonifici il cui ammontare non supera il controvalore di 50.000 ECU. Allo stato attuale, la Commissione non è pienamente convinta che l'introduzione di un tetto non pregiudicherebbe l'obiettivo di un'adeguata tutela dei consumatori e delle PMI. Il secondo porta sulla definizione di "perfezionamento". La Commissione teme che il ricorso al termine "ricezione", non definito, possa condurre ad una situazione di insicurezza giuridica per il settore bancario e preferisce pertanto mantenere la definizione iniziale che si basa sul concetto di "accettazione".

1 COM(94)436 finale - 94/0242 COD, GU n. C 360/13 del 17.12.1994, pag. 13.

2

4. OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE

Titolo e testo

I termini "bonifici transfrontalieri" sono sostituiti dai termini "bonifici UE".

Terzo considerando

Detto considerando riflette la modifica che interessa il campo di applicazione della proposta di direttiva (v. osservazioni relative all'articolo 1(2)).

Considerando 10 bis (nuovo)

Tale nuovo considerando è relativo all'introduzione ad opera del Parlamento europeo di un nuovo articolo (v. l'articolo 7ter nuovo) recante la creazione di procedure di ricorso e di reclamo.

Articolo 1(2)

Nel testo modificato vengono accolte le richieste del Parlamento europeo e dell'Istituto monetario europeo volte a limitare l'applicazione della proposta di direttiva ai bonifici espressi nelle monete degli Stati membri e l'ECU (cfr. terzo considerando), avendo perciò riguardo al fatto che i bonifici espressi in monete di paesi terzi necessitano l'intervento di enti in tali stati per l'assolvimento della funzione di regolamento, enti ai quali non potrebbe applicarsi la legislazione comunitaria.

Article 2(l)

Il testo della proposta modificata accoglie il dettato integrale della definizione di "forza maggiore", superando pertanto il mero riferimento alla direttiva del Consiglio 90/314/CEE[3].

Articolo 2(m)

Una nuova definizione di "interesse", inteso come il tasso che l'ente applicherebbe al conto del suo cliente qualora tale conto fosse scoperto, è introdotta, con l'obiettivo di agevolare il cliente nella conoscenza della fattispecie di tasso applicabile per il calcolo dell'interesse.

Articolo 2(q)

Il testo specifica che, ai fini della direttiva, ente intermerdiario è solamente "un ente che interviene nell'esecuzione di un bonifico UE".

3 G.U. L 158 del 23.06.1990, pag. 59.

Articolo 3

I suggerimenti del Parlamento europeo sono volti a precisare ulteriormente i requisiti di trasparenza, a beneficio dell'utente. Il testo è modificato alla luce di tali suggerimenti (trasmissione elettronica dell'informazione, maggior dettaglio sulle singole componenti di costo per l'utente nonchè indicazione del tasso di cambio di riferimento, richiamo più preciso alle procedure di ricorso e di reclamo), mantenendo inalterata la libertà degli enti di determinare le modalità più appropriate di presentazione dell'informazione.

Articolo 4

Il testo dell'articolo 4 è modificato alla luce dei miglioramenti apportati all'articolo 3.

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

Il testo è semplificato alla luce dei suggerimenti del Parlamento volti a stabilire con maggiore chiarezza il principio dell'applicazione di termini di esecuzione perentori, nell'ipotesi di assenza di patti specifici tra ente e cliente.

Articolo 5, paragrafo 2

Il testo prevede l'aggiunta di un nuovo membro di frase, che stabilisce un meccanismo di rimborso interbancario in forza del quale l'ente dell'ordinante che indennizza il proprio cliente a titolo di esecuzione tardiva del bonifico recupera dall'ente responsabile del ritardo gli interessi così indennizzati.

Articolo 5, paragrafo 3

Accogliendo le richieste del Parlamento, l'articolo stabilisce con maggiore chiarezza il principio dell'indennizzo del beneficiario da parte dell'ente del beneficiario, qualora a quest'ultimo sia imputabile il ritardo nella messa a disposizione dei fondi al beneficiario.

Articolo 6, paragrafo 1

Tenendo conto dei suggerimenti del Parlamento, il testo specifica che l'autorizzazione ad effettuare detrazioni compete all'ordinante.

Articolo 6, paragrafo 2

Come suggerito dal Parlamento, la procedura di rimborso delle somme indebitamente detratte è stata invertita, mantenendo peraltro inalterata la scelta spettante all'ordinante.

Articolo 7, paragrafo 1

Il testo della proposta emendata incorpora una serie di modifiche, principalmente la riduzione del periodo stabilito per il rimborso nonchè il rafforzamento del legame intercorrente tra l'articolo 7 e l'articolo 5. Viene pertanto previsto che il rimborso deve essere effettuato 15 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta dell'ordinante, e che la richiesta medesima non può essere presentata prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7, paragrafo 2

Il testo dispone che, qualora un ente sia in grado di recuperare i fondi e di rimborsare l'ordinante, l'ente non è tenuto a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono. Tale previsione è coerente con l'orientamento della proposta iniziale, sebbene una tale previsione non vi trovasse espressa menzione.

Articolo 7, paragrafo 3

Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 7(1), nel quale viene fissato l'obbligo del rimborso dei primi 10.000 ECU di un bonifico, l'articolo 7(3) è stato allineato per prevedere la facoltà per gli Stati membri di prevere tale obbligo per ammontari superiori.

Articolo 7 bis (nuovo)

In armonia con i suggerimenti del Parlamento, tale nuovo articolo stabilisce il principio in base al quale gli enti non sono vincolati dalle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui possano invocare ragioni di forza maggiore, senza con ciò pregiudicare gli obiettivi fondamentali che la proposta di direttiva si prefigge di conseguire. Il nuovo articolo riflette altresì una caratteristica di gran numero degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Articolo 7 ter (nuovo)

La nuova disposizione si propone di garantire l'esistenza su scala nazionale di adeguate procedure di ricorso e di reclamo relative ai servizi di bonifico UE (v. osservazioni al considerando 10 bis (nuovo)), rispondendo così al sesto principio della Raccomandazione della Commissione 90/109/CEE[4].

4 G.U. L 67 del 15.03.1990, pag. 39.

Proposta di	Proposta Modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
sui bonifici transfrontalieri	**sui bonifici UE**
IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,	immutato
vista la proposta della Commissione,	immutato
visto il parere del Comitato economico e sociale,	immutato
visto il parere dell'Istituto monetario europeo,	immutato
in conformità della procedura stabilita dall'articolo 189 B del trattato,	immutato
considerando che il volume dei pagamenti transfrontalieri a distanza aumenta costantemente con il completamento del mercato interno e la piena realizzazione dell'Unione economica e monetaria, che implicano l'incremento degli scambi e della circolazione delle persone nella Comunità; che i bonifici rappresentano una parte notevole, per volume e per valore, dei pagamenti transfrontalieri a distanza;	considerando che il volume dei pagamenti transfrontalieri a distanza aumenta costantemente con il completamento del mercato interno e la piena realizzazione dell'Unione economica e monetaria, che implicano l'incremento degli scambi e della circolazione delle persone nella Comunità; che i bonifici UE rappresentano una parte notevole, per volume e per valore, dei pagamenti transfrontalieri a distanza;
considerando che è essenziale, per i singoli cittadini e per le imprese, poter effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che la concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe consentire il miglioramento dei servizi e la riduzione dei prezzi;	considerando che è essenziale, per i singoli cittadini e per le imprese, poter effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che la concorrenza sul mercato dei bonifici UE dovrebbe consentire il miglioramento dei servizi e la riduzione dei prezzi;

considerando che la presente direttiva intende porsi sulla scia dei progressi realizzati nel campo della liberalizzazione dei movimenti di capitali durante la prima fase dell'Unione economica e monetaria; che essa tiene conto dell'obiettivo di agevolare l'impiego dell'ECU, indicato nel trattato; che essa costituisce un passo avanti nella realizzazione progressiva dell'Unione economica e monetaria; che le disposizioni in essa contenute devono applicarsi ai bonifici espressi in qualsiasi moneta, compresa l'ECU;	considerando che la presente direttiva intende porsi sulla scia dei progressi realizzati nel campo della liberalizzazione dei movimenti di capitali durante la prima e la seconda fase dell'Unione economica e monetaria; che essa tiene conto dell'obiettivo di agevolare l'impiego dell'ECU; che essa costituisce un passo avanti nella realizzazione progressiva dell'Unione economica e monetaria; che le disposizioni in essa contenute devono applicarsi ai bonifici espressi nelle monete degli Stati membri e in ECU;
considerando che la presente direttiva intende attuare un aspetto del programma di lavoro steso dalla Commissione sulla base sel Libro verde dal titolo "Il sistema dei pagamenti nel mercato interno europeo";	immutato
considerando che la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di fissare a non meno di 10 000 ECU la soglia al di sotto della quale non vige alcun obbligo di segnalazione dei pagamenti transfrontalieri;	immutato
considerando che il comitato dei governatori delle Banche centrali nazionali degli Stati membri ha raccomandato che i sistemi di pagamento di tutti gli Stati membri abbiano una solida base giuridica; che la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro sul contesto normativo dei pagamenti transfrontalieri, comprendente consulenti giuridici dei governi e dell'IME; che tale gruppo ha espresso alla Commissione il parere che le questioni oggetto della presente direttiva possono essere trattate separatamente da quelle sistemiche, le quali rimangono oggetto di studio; che potrà essere necessario presentare un'ulteriore proposta per abbracciare anche tali questioni sistemiche, e principalmente la questione relativa al carattere definitivo del regolamento;	immutato

considerando che la presente direttiva è intesa a migliorare i servizi di bonifico transfrontalieri, e pertanto a coadiuvare l'IME nel suo compito di promuovere l'efficienza di tali pagamenti, allo scopo di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

considerando che la presente direttiva, tenendo presente l'articolo 3 B, terzo comma del trattato stabilisce i requisiti minimi necessari ad assicurare un livello adeguato di informazione della clientela; che una maggior trasparenza implica in ultima analisi che gli enti rispettino requisiti qualitativi d'esecuzione minimi; che la presente direttiva stabilisce i requisiti qualitativi d'esecuzione minimi, ai quali dovranno conformarsi gli enti che offrono servizi di bonifico transfrontalieri; che essa risponde al primo, al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto dei principi enunciati nella raccomandazione 90/109/CEE della Commissione[1]; che essa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite[2];

considerando che i bonifici transfrontalieri, consistendo in una serie di operazioni cui partecipano enti situati in diversi Stati membri, per loro natura rendono appropriata e necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione; che un'azione basata sull'autoregolamentazione è stata tentata dalla Commissione con la raccomandazione 90/109/CEE volta ad attuare miglioramenti da parte del sistema bancario; che tale metodo non cogente non ha dato i risultati sperati; che sono pertanto opportune misure vincolanti;

considerando che la presente direttiva è intesa a migliorare i servizi di bonifico UE, e pertanto a coadiuvare l'IME nel suo compito di promuovere l'efficienza di tali pagamenti, allo scopo di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

considerando che la presente direttiva, tenendo presente l'articolo 3 B, terzo comma del trattato stabilisce i requisiti minimi necessari ad assicurare un livello adeguato di informazione della clientela; che una maggior trasparenza implica in ultima analisi che gli enti rispettino requisiti qualitativi d'esecuzione minimi; che la presente direttiva stabilisce i requisiti qualitativi d'esecuzione minimi, ai quali dovranno conformarsi gli enti che offrono servizi di bonifico UE; che essa corrisponde ai principi enunciati nella raccomandazione 90/109/CEE della Commissione[1]; che essa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite[2];

considerando che i bonifici UE, consistendo in una serie di operazioni cui partecipano enti situati in diversi Stati membri, per loro natura rendono appropriata e necessaria un'azione coordinata a livello dell'Unione; che un'azione basata sull'autoregolamentazione è stata tentata dalla Commissione con la raccomandazione 90/109/CEE volta ad attuare miglioramenti da parte del sistema bancario; che tale metodo non cogente non ha dato i risultati sperati; che sono pertanto opportune misure vincolanti;

1 GU L 67 del 15.3.1990, pag. 39.
2 GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

considerando che la presente direttiva deve disciplinare i bonifici di qualsiasi importo; che occorre imporre agli enti creditizi e finanziari un obbligo di rimborso in caso di omesso perfezionamento di un bonifico; che l'obbligo di rimborsare deve dar luogo ad un'eventuale resposabilità degli enti; che può riflettersi, sotto il profilo prudenziale, sul requisito della solvibilità; che la facoltà di deroga a tale obbligo (da parte degli Stati membri e degli enti) deve essere prevista solo per pagamenti rilevanti superiori ai 10.000 ECU; che tale soglia non deve applicarsi ad alcun altra norma della presente direttiva;	considerando che la presente direttiva deve disciplinare i bonifici UE di qualsiasi importo; che occorre imporre agli enti creditizi e finanziari un obbligo di rimborso in caso di omesso perfezionamento di un bonifico;
	considerando che dovrebbe essere disponibile una procedura indipendente di reclamo e di risarcimento relativa alle materie coperte dalla presente direttiva ed intesa ad offrire al cliente una migliore protezione; considerando che tale procedura dovrebbe essere stabilita a livello di Stato membro, a un costo minimo, utilizzando le eventuali procedure esistenti;
considerando che la risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 1993 ha chiesto che una direttiva del Consiglio stabilisca delle regole in materia di trasparenza e di qualità d'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri;	immutato
considerando che, nel suo parere del 6 luglio 1994, il Comitato economico e sociale ha espresso la sua preferenza per un codice di condotta; che la Commissione ha precedentemente seguito tale metodo; che il Comitato economico e sociale ha suggerito che, se si dovesse proporre una direttiva, questa dovrebbe limitarsi a fissare un quadro generale; che la presente direttiva segue tale impostazione, permettendo un'ampia libertà contrattuale,	immutato
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	immutato

Sezione I - Campo d'applicazione e definizioni	**Sezione I - Campo d'applicazione e definizioni**
Articolo 1 **Campo d'applicazione**	**Articolo 1** **Campo d'applicazione**
1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva agli enti creditizi e agli altri enti che offrono al pubblico, nel quadro della loro normale attività d'affari, servizi di bonifico.	1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva agli enti creditizi e agli altri enti che offrono al pubblico, nel quadro della loro normale attività d'affari, servizi di bonifico UE.
2. La presente direttiva si applica a bonifici espressi in qualsiasi moneta, compresa l'ECU, e per qualsiasi ammontare, salvo laddove sia stata applicata la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3.	2. La presente direttiva si applica a bonifici UE espressi nelle monete degli Stati membri e in ECU, e per qualsiasi ammontare.
Articolo 2 **Definizioni**	**Articolo 2** **Definizioni**
Ai sensi della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:	immutato
a) "ente creditizio": ogni ente rispondente alla definizione dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio[3]; ai sensi della presente direttiva le succursali di enti creditizi site in altri Stati membri sono considerate soggetti distinti;	immutato
b) "altro ente": ogni persona giuridica, che non sia un ente creditizio, la quale offre al pubblico, nell'ambito di una normale attività d'affari, servizi di bonifico;	b) "altro ente": ogni persona giuridica, che non sia un ente creditizio, la quale offre al pubblico, nell'ambito di una normale attività d'affari, servizi di bonifico UE;
c) "ente": un ente creditizio o un altro ente;	immutato
d) "persona": una persona fisica o giuridica, secondo il caso;	immutato

3 GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

e) "pagamento": il trasferimento, da parte di un ordinante, di un credito monetario nei confronti di una parte accettata dal beneficiario, compreso il caso in cui l'ordinante ed il beneficiario siano la stessa persona;	immutato
f) "pagamento transfrontaliero": un pagamento effettuato da un ordinante il cui conto, sul quale è addebitato il pagamento, si trova presso un ente o una sua succursale in uno Stato membro, in favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale in un altro Stato membro;	immutato
g) "ordinante": la persona che autorizza un bonifico in favore di un beneficiario;	g) "ordinante": la persona che autorizza un bonifico UE in favore di un beneficiario;
h) "beneficiario": il destinatario finale di un bonifico;	h) "beneficiario": il destinatario finale di un bonifico UE;
i) "cliente": secondo il caso, l'ordinante o il beneficiario, che possono essere la stessa persona;	immutato
j) "ordine di pagamento": un'istruzione, comunicata direttamente ad un ente, in qualunque forma, di mettere a disposizione del beneficiario una somma di denaro stabilita o da determinarsi;	immutato
k) "bonifico": un pagamento transfrontaliero, consistente in una serie di operazioni, a partire dall'ordine di pagamento dell'ordinante. Il termine comprende ogni ordine di pagamento, emesso dall'ente dell'ordinante o da qualsiasi altro ente intermediario, finalizzato all'esecuzione dell'ordine di pagamento dell'ordinante;	k) "bonifico UE": un pagamento transfrontaliero, consistente in una serie di operazioni, a partire dall'ordine di pagamento dell'ordinante. Il termine comprende ogni ordine di pagamento, emesso dall'ente dell'ordinante o da qualsiasi altro ente intermediario, finalizzato all'esecuzione dell'ordine di pagamento dell'ordinante;

l)	"forza maggiore": la nozione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii, della direttiva 90/314/CEE del Consiglio[4], escluso il caso di insolvenza di un ente intermediario;	l) "forza maggiore": circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata (direttiva 90/314/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii);
m)	"interesse": il tasso interbancario lettera sul mercato di riferimento per i depositi nella divisa in cui è denominato un dato pagamento, maggiorato dei due punti percentuali e calcolato per tutta la durata del ritardo;	m) "interesse": il tasso che l'ente applicherebbe al conto del suo cliente, per il periodo considerato, qualora tale conto fosse scoperto;
n)	"valuta": la data in cui il conto del cliente viene addebitato (per gli ordinanti) o accreditato (per i beneficiari) e che viene utilizzata dall'ente del cliente per calcolare gli interessi maturati sul conto (se del caso) o per verificare la disponibilità di fondi, laddove gli interessi non siano un criterio pertinente;	immutato
o)	"accettazione": l'accettazione da parte di un ente di un ordine di pagamento, una volta soddisfatte le condizioni relative alla disponibilità di copertura finanziaria ed all'identificazione delle persone designate nell'ordine di pagamento, nonché ogni altra condizione preliminare pattuita dalle parti;	immutato
p)	"perfezionamento" di un bonifico: l'ccettazione da parte dell'ente del beneficiario;	p) "perfezionamento" di un bonifico UE: l'ccettazione da parte dell'ente del beneficiario;
q)	"ente intermediario": un ente che non è né quello dell'ordinante né quello del beneficiario;	q) "ente intermediario": un ente che non è né quello dell'ordinante né quello del beneficiario e che interviene nell'esecuzione di un bonifico UE;
r)	"giorno lavorativo": in riferimento ad un determinato ente, un giorno o parte di un giorno in cui esso è aperto per l'esecuzione di bonifici.	r) "giorno lavorativo": in riferimento ad un determinato ente, un giorno o parte di un giorno in cui esso è aperto per l'esecuzione di bonifici UE.

4 GU L 158 del 23.06.1990, pag. 59.

Sezione II - Trasparenza delle condizioni applicabili ai bonifici	**Sezione II - Trasparenza delle condizioni applicabili ai bonifici UE**
Articolo 3 **Informazioni preliminari all'effettuazione o al ricevimento di un bonifico**	**Articolo 3** **Informazioni preliminari all'effettuazione o al ricevimento di un bonifico UE**
L'ente fornisce al proprio clienteprecise informazioni scritte sui servizi offerti per effettuare o ricevere un bonifico. Esse includono almeno quanto segue:	L'ente fornisce al proprio cliente, se del caso anche per via elettronica, informazioni scritte precise e facilmente comprensibili sui servizi offerti per effettuare o ricevere un bonifico UE. Esse includono almeno quanto segue:
- i tempi necessari affinché i fondi siano accreditati sul conto dell'ente del beneficiario o al beneficiario, secondo il caso;	immutato
- la base per il calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente;	- la base per il calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente, compresi i tassi applicati e le imposte eventualmente dovute; - un riferimento al tasso di cambio di riferimento utilizzato;
- l'eventuale valuta, applicata dall'ente;	immutato
- un riferimento alle procedure di ricorso offerte al cliente ed alle modalità per accedervi.	- un riferimento alle procedure di ricorso e di reclamo offerte al cliente ed alle modalità per accedervi.

Articolo 4
Informazioni posteriori nell'effettuazione o al ricevimento di un bonifico

L'ente fornisce al proprio cliente precise informazioni scritte dopo l'effettuazione o il ricevimento di un bonifico. Esse includono almeno quanto segue:

- un riferimento che consenta al proprio cliente l'identificazione del pagamento;
- le commissioni e le spese a carico del proprio cliente. Ove l'ordinante abbia autorizzato una detrazione dall'ammontare del bonifico, questa circostanza e l'importo originario del bonifico devono essere indicati al beneficiario dalla banca di quest'ultimo;
- l'eventuale valuta applicata dall'ente.

Articolo 4
Informazioni posteriori nell'effettuazione o al ricevimento di un bonifico UE

L'ente fornisce al proprio cliente, se del caso anche per via elettronica, informazioni scritte, precise e facilmente comprensibili, dopo l'effettuazione o il ricevimento di un bonifico UE. Esse includono almeno quanto segue:

immutato

- le commissioni e le spese a carico del proprio cliente. Ove l'ordinante abbia autorizzato una detrazione dall'ammontare del bonifico UE, questa circostanza e l'importo originario del bonifico UE devono essere indicati al beneficiario dalla banca di quest'ultimo;

immutato

Sezione III - Obblighi minimi degli enti in materia di bonifici

Articolo 5
Obbligo di tempestiva esecuzione

1. Ogni ente che abbia accettato un ordine di pagamento deve eseguire il relativo bonifico nei termini pattuiti con il cliente (o l'ente) che ha impartito l'ordine di pagamento. In assenza di patti specifici quanto ai termini, esso deve agire in modo abbastanza rapido in modo da rispettare i termini chiaramente indicati e pubblicati. In assenza di patti specifici o di termini pubblicati, si applicano le seguenti disposizioni:

Sezione III - Obblighi minimi degli enti in materia di bonifici UE

Articolo 5
Obbligo di tempestiva esecuzione

1. Ogni ente che abbia accettato un ordine di pagamento deve eseguire il relativo bonifico UE nei termini pattuiti con il cliente (o l'ente) che ha impartito l'ordine di pagamento. In assenza di patti specifici esso deve agire nel modo più rapido possibile. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'ente dell'ordinante è responsabile nei confronti di quest'ultimo del perfezionamento del bonifico entro la fine del quitno giorno lavorativo successivo al girono in cui abbia accettato l'ordine di pagamento dell'ordinante; e

- l'ente del beneficiario è tenuto a mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico entro la fine del giorno lavorativo successivo al perfezionamento del bonifico stesso.

2. Nel caso di tardivo perfezionamento del bonifico, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo attraverso il pagamento degli interessi maturati sull'ammontare del bonifico, ma non è responsabile, in forza della presente direttiva, di eventuali danni indiretti. Non è dovuto alcun indennizzo qualora la banca dell'ordinante possa dimostrare che il ritardo sia da imputarsi all'ordinante stesso.

3. Oltre all'obbligo di esecuzione di cui al paragrafo 1, l'ente del beneficiario indennizza quest'ultimo attraverso il pagamento degli interessi maturati sull'importo del bonifico, qualora metta tale importo a disposizione del beneficiario in ritardo.

- l'ente dell'ordinante è responsabile nei confronti di quest'ultimo del perfezionamento del bonifico UE entro la fine del quitno giorno lavorativo successivo al girono in cui abbia accettato l'ordine di pagamento dell'ordinante; e

- l'ente del beneficiario è tenuto a mettere a disposizione di quest'ultimo l'importo del bonifico UE entro la fine del giorno lavorativo successivo al perfezionamento del bonifico UE stesso.

2. Nel caso di tardivo perfezionamento del bonifico, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo attraverso il pagamento degli interessi maturati sull'ammontare del bonifico UE, ma non è responsabile, in forza della presente direttiva, di eventuali danni indiretti. Ove l'ente dell'ordinante non sia responsabile del ritardo, potrà chiedere all'ente che lo ha causato il pagamento dell'importo che ha dovuto versare come interessi. Non è dovuto alcun indennizzo qualora la banca dell'ordinante possa dimostrare che il ritardo sia da imputarsi all'ordinante stesso.

3. Oltre all'obbligo di esecuzione di cui al paragrafo 1, l'ente del beneficiario indennizza quest'ultimo attraverso il pagamento degli interessi maturati sull'importo del bonifico UE, qualora metta tale importo a disposizione del beneficiario in ritardo.

Articolo 6

Obbligo di eseguire il bonifico conformemente alle istruzioni contenute nell'ordine di pagamento

1. L'ente dell'ordinante, ogni eventuale ente intermediario nonché quello del beneficiario, una volta accettato l'ordine di pagamento, devono eseguire il bonifico relativo per l'intero ammontare indicato, a meno che non siano autorizzati ad effettuare una detrazione. Fatto salvo l'obbligo di non effettuare detrazioni, l'ente del beneficiario ha facoltà, se del caso, di addebitare al beneficiario un onere aggiuntivo, relativo alla gestione del conto. Tuttavia, tale eventuale onere aggiuntivo di gestione non dev'essere superiore a quello che verrebbe addebitato per un bonifico nazionale.

2. In caso di inadempimento, da parte di un ente che non sia quello del beneficiario dell'obbligo d'esecuzione conforme di cui al paragrafo 1, e fatta salva ogni altra domanda di risarcimento, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare a proprie spese all'ordinante le somme indebitamente detratte da ogni altro ente. In alternativa, se così richiesto dall'ordinante, esso trasferisce tali somme in favore del beneficiario, a proprie spese e senza alcuna detrazione. L'ente intermediario che operi una detrazione, contravvenendo all'obbligo di cui al paragrafo 1, è tenuto a riaccreditare la somma detratta all'ente dell'ordinante. In alternativa, se richiesto da quest'ultimo, esso trasferisce tale somma in favore del beneficiario, a proprie spese e senza alcuna detrazione.

Articolo 6

Obbligo di eseguire il bonifico UE conformemente alle istruzioni contenute nell'ordine di pagamento

1. L'ente dell'ordinante, ogni eventuale ente intermediario nonché quello del beneficiario, una volta accettato l'ordine di pagamento, devono eseguire il bonifico UE relativo per l'intero ammontare indicato, a meno che non siano autorizzati dall'ordinante ad effettuare una detrazione. Fatto salvo l'obbligo di non effettuare detrazioni, l'ente del beneficiario ha facoltà, se del caso, di addebitare al beneficiario un onere aggiuntivo, relativo alla gestione del conto. Tuttavia, tale eventuale onere aggiuntivo di gestione non dev'essere superiore a quello che verrebbe addebitato per un bonifico nazionale.

2. In caso di inadempimento, da parte di un ente che non sia quello del beneficiario dell'obbligo d'esecuzione conforme di cui al paragrafo 1, e fatta salva ogni altra domanda di risarcimento, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare a proprie spese al beneficiario le somme indebitamente detratte da ogni altro ente. In alternativa, se così richiesto dall'ordinante, esso trasferisce tali somme in favore dell'ordinante stesso, a proprie spese e senza alcuna detrazione. L'ente intermediario che operi una detrazione, contravvenendo all'obbligo di cui al paragrafo 1, è tenuto ad accreditare la somma detratta all'ente del beneficiario. In alternativa, se richiesto dall'ente dell'ordinante, esso trasferisce tale somma in favore dell'ordinante a proprie spese e senza alcuna detrazione.

3. In caso d'inadempimento dell'obbligo di esecuzione conforme da parte dell'ente del beneficiario, e fatta salva ogni altra domanda d'indennizzo, l'ente del beneficiario è tenuto a riaccreditare a proprie spese al beneficiario le somme indebitamente detratte.

immutato

Articolo 7

Obbligo di rimborso a carico degli enti in caso si omesso perfezionamento di un bonifico

1. Qualora dopo che un ordine di pagamento sia stato accettato dall'ente dell'ordinante, il relativo bonifico non sia stato perfezionato per qualsiasi motivo, fatta salva ogni altra domanda di indennizzo, l'ordinante ha il diritto ad essere riaccreditato dell'intero ammontare oggetto del bonifico, maggiorato degli interessi e delle spese addebitate per il bonifico non perfezionato, su richiesta presentata non prima di venti giorni lavorativi dalla data in cui il bonifico avrebbe dovuto essere perfezionato. Ogni ente intermediario che ha accettato l'ordine di pagamento è parimenti tenuto a rimborsarne l'ammontare, a proprie spese, all'ente dal quale ha ricevuto istruzioni.

2. Qualora l'omesso perfezionamento del bonifico sia stato causato da un difetto delle istruzioni fornite dall'ordinante al suo ente, quest'ultimo e gli altri enti coinvolti si adoperano al meglio per effettuare il rimborso di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Obbligo di rimborso a carico degli enti in caso si omesso perfezionamento di un bonifico UE

1. Qualora dopo che un ordine di pagamento sia stato accettato dall'ente dell'ordinante, il relativo bonifico non sia stato perfezionato, fatta salva ogni altra domanda di indennizzo, l'ordinante ha il diritto ad essere riaccreditato dell'intero ammontare oggetto del bonifico UE fino a 10 000 ECU, maggiorato degli interessi e delle spese addebitate per il bonifico non perfezionato, su sua richiesta, 15 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta stessa. Tale richiesta non può essere presentata prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Ogni ente intermediario che ha accettato l'ordine di pagamento è parimenti tenuto a rimborsarne l'ammontare, a proprie spese, all'ente dal quale ha ricevuto istruzioni.

2. Qualora l'omesso perfezionamento del bonifico UE sia stato causato da un difetto delle istruzioni fornite dall'ordinante al suo ente, quest'ultimo e gli altri enti coinvolti si adoperano al meglio per effettuare il rimborso di cui al paragrafo 1. In tal caso gli enti non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono.

3. Gli Stati membri possono consentire agli enti di derogare contrattualmente all'obbligo di rimborso di cui al paragrafo 1, nei casi seguenti:

- se l'omesso perfezionamento del bonifico è dovuto a causa di forza maggiore; oppure

- se il pagamento supera i 10.000 ECU.

3. L'obbligo del rimborso di cui al paragrafo 1 non osta alla possibilità che hanno gli Stati membri di prevedere un rimborso per un bonifico UE non perfezionato, qualora tale bonifico sia superiore ai 10 000 ECU.

Articolo 7 - A

Gli enti possono essere esentati dalle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui possano invocare ragioni di forza maggiore in relazione a tali disposizioni.

Articolo 7 - B

1. Ogni ente che partecipi ad un bonifico UE deve prendere senza indugi una decisione sui reclami avanzati dai suoi clienti.

2. Qualora un reclamo non abbia avuto seguito o non sia stata presa una decisione in merito entro un termine di quattro settimane, il reclamante può rivolgersi ad uno degli uffici indipendenti dei reclami che saranno creati a tal fine dagli Stati membri.

3. Un elenco contenente gli indirizzi di tali uffici deve essere disponibile presso tutti gli enti che effettuano bonifici UE.

IV - Disposizioni finali	**IV - Disposizioni finali**
Articolo 8 **Attuazione**	**Articolo 8** **Attuazione**
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	immutato
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.	immutato
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi presentano una tabella indicante le disposizioni nazionali previgenti o appositamente emanate, in corrispondenza di ciascun articolo della presente direttiva.	immutato
Articolo 9 **Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio**	**Articolo 9** **Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio**
Entro il 31 dicembre 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in merito all'applicazione della presente direttiva, corredandola, se del caso, delle opportune proposte modificative.	immutato
Articolo 10 **Entrata in vigore**	**Articolo 10** **Entrata in vigore**
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.	immutato

Articolo 11 **Destinatari**	**Articolo 11** **Destinatari**
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	immutato

Fatto a Bruxelles, addì.....

Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio
Il Presidente	Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 264 def.

DOCUMENTI

IT 09

N. di catalogo : CB-CO-95-287-IT-C

ISBN 92-77-90395-3

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo